CAMERA DEI DEPUTATI N. 1595-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 ottobre 1950 (*Stampato n. **1064***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1950

—

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949

Presentata alla Presidenza il 18 agosto 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legge in data 20 maggio 1946 il Governo argentino ha istituito un'imposta sui proventi dei noli e posteggi delle navi estere, stabilendo che il profitto netto imponibile agli effetti della imposta sia determinato nella misura del 10 per

cento lordo dei noli e dei posteggi. Nello stesso decreto legge era consentito l'esonero dalla imposta per le navi di paesi esteri che, per accordi o trattati, avessero esentato le navi battenti bandiera argentina dal pagamento del tributo.

Il Governo italiano, giustamente preoccupato per le conseguenze che l'imposta avrebbe avuto sul nostro traffico marittimo ed aereo, iniziò, tramite la Ambasciata a Buenos Aires, trattative con il Governo argentino ed ottenne che durante i negoziati fosse sospeso il pagamento della imposta. I negoziati ebbero esito favorevole e con scambio di note in data 12 aprile 1949 tra il Ministro degli esteri argentino Bramuglia e l'Ambasciatore Arpesani fu stabilito che i due governi si impegnavano, con trattamento di reciprocità, ad esentare dal pagamento dell'imposta sul reddito e da ogni altra imposta sui beneficî le entrate, provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, ottenute da imprese costituite nell'altro paese contraente.

Fu pure chiarito nello scambio di note il significato da darsi alle espressioni « esercizio della navigazione marittima ed aerea » ed « imprese costituite » rispettivamente in Argentina ed in Italia.

Merita di essere sottolineato il punto IV dell'accordo per il quale la concessa esenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 e, conseguentemente, la sospensione concessa dal Governo argentino all'applicazione del decreto legge 20 maggio 1946 per le navi ed aeromobili italiani, durante lo svolgimento delle trattative, acquista carattere di esenzione definitiva.

Onorevoli colleghi ! Con il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame si approva lo scambio di note tra l'Italia ed Argentina e si dà allo stesso intera esecuzione.

Poiché l'accordo concluso tra i Governi argentino ed italiano elimina le preoccupazioni sorte dopo l'emanazione del decreto legge 20 maggio 1946 e tutela pienamente i nostri interessi la vostra Commissione vi propone di dare al disegno di legge, che già ha avuto il voto favorevole del Senato, la vostra approvazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.